



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I  
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NUM. 18 DEL 12-07-21**

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI:  
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio alle ore 12:00, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 267/2000, in modalità "videoconferenza", nel rispetto delle disposizioni approvate con decreto di questa Commissione n.9 del 6.04.2020, nelle persone del/i Signore/i:

<b>Pastorelli Valeria</b>	<b>P</b>	<b>Vice Prefetto</b>	<b>P</b>
<b>Fama' Adriana</b>	<b>P</b>	<b>Vice Prefetto</b>	
<b>Allegrini Serena</b>	<b>P</b>	<b>Funz Econ Finanz.</b>	

Presenti n. 3 e assenti n. 0.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestate la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Responsabile di Settore (F.to DE GIORGI TIZIANA)	Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, esprime parere favorevole di regolarità contabile.  Il Responsabile di Settore (F.to Giannotta Cesare)
--	---

La Commissione assistita dal SEGRETARIO Giuseppe Rizzo visti:

- il decreto del 21.01.2020 prot. 7900 del Prefetto di Lecce, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.01.2020 al numero 476 di nomina della commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000;
- il verbale di insediamento in data 22.01.2020, prot. n. 489;
- il DPR del 20.01.2020 acquisito al protocollo dell'ente al numero n. 717 del 31 gennaio 2020 con allegata la proposta del Ministro dell'Interno, corredata della relazione con gli omissis della Prefettura, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Scorrano per la durata di 18 mesi, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 20.01.2020;

constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e delibera in ordine all'oggetto sopraindicato

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

### Partecipa alla seduta la Dott.ssa Pastorelli Valeria con collegamento da remoto

*Provvedimento predisposto dal Responsabile di Area di concerto con il sovraordinato di riferimento*

#### **PREMESSO:**

**che** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**che** l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**che** la disciplina della tassa sui rifiuti è contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

#### **RICHIAMATI:**

- Il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), con il quale è stato sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale *"Il termine (...) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 4, del Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99, il quale dispone che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio"*

*di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. (...)*”;

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che:

*“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*
- 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”;*

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

**RILEVATO:**

**che**, con l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, è stato assegnato ai comuni un fondo finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari, di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l’impatto finanziario;

**che**, ai sensi del su richiamato disposto normativo, i comuni possono concedere riduzioni della Tari anche in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

**TENUTO CONTO**, inoltre:

**che**, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - (Testo Unico Ambientale - TUA), introducendo con decorrenza 1° gennaio 2021 al comma 1, lettera b-ter, dell’art. 183 del TUA la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, venendo meno, di conseguenza, il concetto di “rifiuti assimilati”, modificando parzialmente l’elenco dei rifiuti speciali e disponendo l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che

producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico (art. 238, comma 10, del TUA);

**che** l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, stabilisce che: *"(...) La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*;

**RICHIAMATO**, da ultimo, l'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, recante la disciplina in materia di bonus sociale da riconoscere alle utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, demandandone la competenza ad ARERA;

**RITENUTO** di procedere al riconoscimento di una riduzione TARI alle utenze domestiche in condizione di disagio economico – sociale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale);

**RITENUTO**, pertanto, necessario adeguare il vigente *"Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI"*, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 23 del 28.09.2020, alle nuove disposizioni normative, procedendo all'approvazione di un nuovo Regolamento il quale esplicherà la propria efficacia a decorrere dal 01.01.2021;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 11 del 26.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario del triennio 2021/2023;

**VISTO** il testo definitivo del Regolamento, allegato sub 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, trovano applicazione le norme di legge disciplinanti la TARI e le disposizioni di cui alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestanti la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7), del D.Lgs. 267/2000, allegato sub 2) alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. di approvare il nuovo *“Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI”* di cui al testo allegato alla presente deliberazione sub 1), quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 40 articoli;
2. di dare atto che il Regolamento TARI ha effetto dal 1° gennaio 2021;
3. di pubblicare a tal fine la presente deliberazione ed il testo del Regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2021, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2021;
4. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Successivamente,

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

valutata l'opportunità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, con voti unanimi

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza rappresentata dal rispetto dei termini previsti dalla legge.

La Commissione Straordinaria  
f.to Pastorelli Valeria  
f.to Famà Adriana  
f.to Allegrini Serena

Il SEGRETARIO  
f.to Giuseppe Rizzo

---

#### RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune da oggi e per la durata di giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267, con il numero 503.

Scorrano, li 12-07-21

Il SEGRETARIO  
f.to Giuseppe Rizzo

---

---

Per copia conforme all'originale  
Scorrano, li 12-07-21

Il SEGRETARIO  
Giuseppe Rizzo

---

---

#### INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Inviato

- ai capigruppo consiliari in data 12-07-21 con Prot. num.
- Al Prefetto (art.135 D.Lgs. n.267/00) Prot.n. del

---

#### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione é divenuta eseguibile:

- il per: N dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, c. 4 del D.Lgs. N. 267/00)
- per decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. del 18.08.2020 n.267).

Scorrano, li

Il SEGRETARIO  
f.to Giuseppe Rizzo